

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021/2023

Com. Mont. Valle Camonica
Protocollo Generale
N. 0013820 - 16/12/2020



Cla: 4.1 / UO: FIN

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comunità Montana di Valle Camonica,

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 04.12.2020:

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione) 2021/2023;
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2020;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato";
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/1971 e della Legge n. 457/1978 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ☐ il Prospetto della concordanza tra il bilancio di previsione e gli obiettivi di saldo programmatico di finanza pubblica per la triennalità 2021/2023 (art. 9, della Legge n. 243/2012; Allegato n. 9 al Bilancio di Previsione);
- ☐ la Nota integrativa;
- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il Dlgs. n. 118/2011 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2018 (Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/2011);
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/2011);
 - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011);
 - o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/2011);
- il Dlgs. n. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al Dlgs. n. 118/2011;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2021/2023 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Assestato/Re ndiconto 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	66.500,00	74.800,00	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	140.019,74	-	-	-
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	5.769.464,51	57.883,66	-	-
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	-	-	-	-
		previsioni di cassa	-	-		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	11.337.390,12	8.821.182,93	7.260.606,90	7.472.606,90
		previsioni di cassa	16.107.115,34	14.838.814,44		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	1.487.762,10	1.486.103,34	1.782.281,43	1.785.219,46
		previsioni di cassa	1.630.763,67	2.606.644,26		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	13.296.428,57	31.537.216,06	24.541.08,00	23.790.000,00
		previsioni di cassa	23.433.370,99	30.557.356,50		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza	-	-	-	-
		previsioni di cassa	-	-		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	8.008.828,47	7.678.814,20	4.092.800,00	650.00,00
		previsioni di cassa	8.235.234,73	8.865.047,22		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		previsioni di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
		previsioni di cassa	2.513.914,55	2.512.611,14		
Totale generale entrate		previsioni competenza	44.096.393,51	53.646.000,00	41.666.769,33	37.687.826,36
		previsioni di cassa	54.350.446,52	61.230.473,56		



Spese

Titolo	Denominazione		Assestato/Ren dicono 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	Disavanzo di amministrazione					
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	13.081.408,70	9.453.612,93	7.675.846,37	7.681.107,33
		di cui già impegnato	-	945.041,79	52.678,70	-
		di cui Fpv	74.800,00	-	-	-
		previsione di cassa	15.711.945,58	15.460.958,29		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	26.016.074,83	39.311.226,26	28.769.881,00	24.576.000,00
		di cui già impegnato	-	495.996,00	-	-
		di cui Fpv	-	-	-	-
		previsione di cassa	32.145.086,06	39.588.313,90		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		di cui Fpv	-	-	-	-
		previsione di cassa	180.000,00	55.000,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	828.909,98	866.161,00	1.231.041,96	1.440.719,03
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		di cui Fpv	-	-	-	-
		previsione di cassa	828.909,98	1.261.447,57		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		di cui Fpv	-	-	-	-
		previsione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		di cui Fpv	-	-	-	-
		previsione di cassa	3.263.688,13	3.258.217,98		
	Totale generale spese	previsioni competenza	44.096.393,51	53.646.000,19	41.666.769,33	37.687.826,36
		di cui già impegnato	-	952.037,79	-	-
		di cui Fpv	74.800,00	-	-	-
		previsione di cassa	53.629.629,75	81.123.937,74		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione *ritiene* congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

W

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	Euro	74.800,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	10.307.286,27	9.042.888,33	9.257.826,38
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	9.453.612,93	7.675.846,37	7.681.107,33
<i>di cui:</i>				
- Fondo pluriennale vincolato				
- Fondo crediti di dubbia esigibilità		5.702,15	5.709,03	5.715,91
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	866.161,00	1.231.041,96	1.440.719,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL n. 35/13 e s.m. e rimaneggiamenti)</i>				
G) Somma finale	G=A-AA+B+C-D-E-F	22.312,34	96.000,00	96.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	57.883,66	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)			
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O	O=G+H+I-L+M	80.196,00	96.000,00	96.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	39.216.030,26	28.633.881,00	24.440.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	39.311.226,26	26.769.881,00	24.576.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di cui</i>				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	25.000,00		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	-80.196,00	-96.000,00	-96.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di non aver rilevato ad oggi gravi irregolarità contabili, tali da incidere anche sugli equilibri del bilancio 2021/2023



• PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di bilancio 2019 con i commi da 819 a 827 ha permesso di superare il “*Pareggio di bilancio*” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Dal 2019 i Comuni, possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di “*Pareggio di bilancio*”:

- il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l’avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l’assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del Tuel.

Il “*Pareggio di bilancio*” coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

Tenuto conto di quanto sopra l’Organo di Revisione ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012, allegato al bilancio di previsione 2021-2023, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate.



ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

Risultato d'amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2021/2023

La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 897 a 900) prevede l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcd" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, si fa riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del D.lgs. n. 118/2011, e di cui all'art. 187, comma 3-quater, del Tuel (verifica da parte della G.C. entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l'importo delle quote vincolate applicate al bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di amministrazione presunto).

Nel caso in cui l'importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcd" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 (più sotto riportata).

Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, ed evidenzia la quota del risultato di amministrazione accantonata, la quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti e l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020:	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	6.374.927,92
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	206.519,74
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020	20.043.473,74
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	25.173.381,57
- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	301.518,55
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	2.331,97
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	44.024,99
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	1.196.378,24
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	74.800,00
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020	1.121.578,24
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2020	191.733,35
Fondo anticipazione di liquidità	
Fondo perdite società partecipate	30.887,52
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti: _____	
B) Totale parte accantonata	222.620,87
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	422.567,71
Altri vincoli da specificare	
C) Totale parte vincolata	422.567,71
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	476.389,66
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	57.883,66
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	57.883,66

Il “Fondo pluriennale vincolato”

Non previsto

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”

L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall’art. 1, comma 882, della “Legge di bilancio per il 2018”).

A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al Fcde”.

L’Ente Locale si è/non si è avvalso di quanto previsto all’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 che permette di determinare il Fcde, relativo alle entrate dei Tit. 1 e 3, in deroga al Principio contabile, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L’Organo di revisione attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 “Fondo svalutazione crediti”):

	2021	2022	2023
Accantonamento di parte corrente	5.702,15	5.709,03	5.715,91
Accantonamento di parte capitale	25.600,00	-	-
Accantonamento totale	31.302,15	5.709,03	5.715,91

Accantonamento altri fondi

	Importi 2021
1 Fondo rischi contenzioso	
2 Fondo oneri futuri	
3 Fondo perdite reiterate organismi partecipati	20.648,76
4 Altri fondi	



Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Non sono previste entrate e spese a carattere non ripetitivo

Indebitamento

L'Organo di revisione dà atto:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, sono interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto della gestione anno 2019), ex art. 204, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	7.936.446,81
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.494.395,83
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	9.433.342,64
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	943.334,26
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (1)	276.151,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	667.183,26
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	11.477.835,09
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	7.678.814,20
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	19.156.649,29
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Ammin./ni pubbliche e di altri soggetti <i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento*	

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

* Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2021/2023 non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204, del D.lgs. n. 267/2000;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente (analisi biennio precedente e previsione triennio) :

2019	2020	2021	2022	2023
3,02%	2,26%	2,68%	3,79%	3,97%

- che l'Ente ha non ha proceduto nel corso dell'anno 2020 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento;
- che l'Ente ha non ha proceduto nel corso dell'anno 2020 alla sospensione dei mutui in ammortamento;
- che l'indebitamento dell'Ente presenta la seguente evoluzione:



Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito	11.623.195,02	10.856.262,04	11.477.765,09	18.290.418,29	21.152.176,33
Nuovi prestiti		1.407.271,27	7.678.814,20	4.092.800,00	650.000,00
Prestiti rimborsati	766.862,98	785.768,22	866.161,00	1.231.041,96	1.440.719,03
Estinzioni anticipate	70,00				
Altre variazioni +/- (specificare)					
Totale fine anno	10.856.262,04	11.477.765,09	18.290.418,29	21.152.176,33	20.361.457,30

- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	284.698,34	289.734,93	276.451,00	342.427,18	367.525,11
Quota capitale	766.862,98	785.768,22	866.161,00	1.231.041,96	1.440.719,03
Totale fine anno	1.051.561,32	1.075.503,15	1.142.612,00	1.573.469,14	1.807.971,14



ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto che:

- le previsioni di entrata dei trasferimenti dallo stato evidenziano euro 78.000,00 da Ministero attività culturali per progetto Italian Council;
- sono stati iscritti in bilancio trasferimenti da amministrazioni locali per euro 8.203.559,93 per l'anno 2021 , tenuto conto:
 - ☐ di quanto già comunicato dalla Regione;
 - ☐ di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2021.
- i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al D.lgs. n. 118/2011).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Proventi derivanti dalla gestioni di beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che è stato allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2020 si è provveduto all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2021 non si prevede di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2021 è stato previsto tenendo conto dei predetti adeguamenti;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
 - i fitti attivi relativi all'anno 2021 risultano pari ad euro 107.500,00;

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti:

- ☐ le disposizioni in materia di misura degli interessi passivi per ritardato/omesso versamento tributi, di cui all'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006;
- ☐ gli interessi attivi che si prevede di introitare sui seguenti ulteriori crediti o anticipazioni: sono pari ad euro 1.800,00;

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, ha tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, e ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011), dà atto che la medesima è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 e 6-ter del Dlgs. n. 165/2001 e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;
- tenendo conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quater della Legge n. 296/2006;

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557-quater (o comma 562), della Legge n. 296/2006:



spesa impegnata o prevista	2008 per enti non soggetti al patto Spesa media 2011/2012/2013	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese personale (int. 01)	1.537.745,52	1.584.198,00	1.810.360,00	1.735.560,00	1.735.560,00
Altre spese personale (int. 03)	68.460,50				
Irap (int. 07)	100.866,44	103.117,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Altre spese					
Totale spese personale (A)	1.707.072,36	1.762.115,87	1.930.360,00	1.855.560,00	1.855.560,00
- componenti escluse (B)	223.423,10	386.686,93	465.461,59	390.661,59	390.661,59
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	1.483.649,26	1.375.428,94	1.464.898,42	1.464.898,42	1.464.898,42

L'Organo di revisione evidenzia che, oltre ai parametri normativi, l'effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche il rispetto di una serie di condizioni:

- approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del Dlgs. n. 165/2001 e art. 91 del Tuel);
- attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001);
- avvenuta trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria generale dello Stato dell'attestazione del rispetto del vincolo del Pareggio di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno (Legge n. 232/2016);
- approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/2006, e art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001);
- approvazione del Piano della *performance* unificato al Peg;
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle Intese e dei Patti di solidarietà art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016;
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del Dl. n. 66/2014);
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016).

Per l'anno 2021 l'Ente, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato utilizza la disciplina prevista dall'art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 secondo la disciplina attuativa prevista dal Dm 17 marzo 2020 e dalla Circolare esplicativa interministeriale del 13 maggio 2020

L'Ente ai sensi della normativa sopra richiamata, e in particolare in applicazione degli artt. 4, 5, 6 del Dm. 17 marzo 2020 presenta una capacità assunzionale pari a Euro 1.483.649,26

Con riferimento alla copertura di posti a tempo indeterminato, tramite assunzioni o procedure di mobilità, l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta esecutiva n. 80 del 22/06/2020:

anno 2021

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 3 unità;
- assunzioni a tempo determinato per n. 2 unità;

In materia di lavoro flessibile:

L'Ente *ha* tenuto conto delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.



Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

➤ ha tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:

- a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Ue. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
- b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557-*quater* e 562, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis, del DL n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014);

il limite di spesa contratti flessibili è pari ad euro 213.568,46;

il limite di contratti flessibili attivabili è pari al 20% del n. di personale a tempo indeterminato;

il n. massimo di contratti flessibili attivabili è 7 su 35 dipendenti a tempo indeterminato.



Contrattazione decentrata integrativa

In merito all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale l'Organo di revisione riconosce che le pertinenti previsioni di bilancio sono volte a perseguire gli obiettivi di riduzione della spesa di personale in coerenza con i vincoli alla relativa dinamica retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio.

Va sottolineato che ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In merito alla determinazione del suddetto limite, è intervenuto l'art. 33 comma 2, del D.l. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, secondo la modalità indicata nel Dm. attuativo del 17 marzo 2020 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018. Diversamente qualora il rapporto sia peggiorativo il Dm. 17 marzo 2020 prevede che *"è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*. Il limite iniziale è da considerare appunto il valore assoluto dell'importo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce, quindi, il valore economico sotto il quale il trattamento accessorio non deve mai scendere.

Fermo restando il predetto tetto di spesa, i seguenti istituti non sono soggetti al rispetto del limite del limite al trattamento accessorio:

- le economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per analogia anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente);
- le quote per incentivi funzioni tecniche *ex art. 113, del D.lgs. n. 50/2016* (Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 6/2018);
- i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione (Corte dei Conti, Sezione Riunite n. 51/2011);
- le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo (Circolare Mef-RgS. n. 19/2017);
- le economie derivanti dall'attuazione dei Piani di razionalizzazione, qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, ovvero all'attivazione di nuovi servizi (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, Delibera n. 136/2017);
- gli incentivi Imu-Tari *ex art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018*;
- i differenziali degli incrementi degli importi delle retribuzioni di posizione e risultato delle PO, laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli ai sensi dell'articolo 15 del Ccnl 21.5.2020, come previsto dall'art. 11-bis, comma 2, del D.l. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019.

L'Organo di revisione dà atto, per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali ha esaminato:

- Delibera G.E. 214 del 01/12/2020 avente ad oggetto: CCDI Personale dipendente triennio 2018/2020-attribuzione risorse anno 2020;
- Ipotesi CCDI per il triennio 2018-2020-attribuzione risorse 2020;
- le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo della predetta preintesa;

ed ha certificato la compatibilità degli oneri previsti nella preintesa in esame con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Spesa per incarichi esterni

Non sono previste

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:


- dall'art. 6-bis, del D.lgs. n. 165/2001, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- dall'art. 1, commi 1, 7 e 8, del D.l. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'art. 1, comma 13, del D.l. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'art. 37, del D.lgs. n. 50/2016;
- dall'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016;
- dall'art. 23-ter, del D.l. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014;
- dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 ("*Legge di stabilità 2016*");
- dall'art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/2015 ("*Legge di stabilità 2016*");

dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Tit. II del bilancio (spese in conto capitale).

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 35.000,00 a titolo di "*Fondo di riserva*" pari al 0,37 % del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "*Fondo di riserva*" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.



ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non sono previste alienazioni.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, del Dlgs. n. 50/2016, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2021/2023):
 - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, nonché in concordanza ai precetti degli art. 21, commi 8, 9 e art. 216, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2020 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;



ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, prende atto che:

- L'assemblea dell'Ente ha approvato, con Deliberazione n. 29 del 20/12/2019, il provvedimento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;
- L'Ente ha provveduto alla trasmissione del suddetto provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti (ex art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016);

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- sono in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e ss., del D.lgs. n. 175/2016, in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- sono compatibili con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016, che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il "divieto di soccorso finanziario" nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali;
- tengono del precetto normativo contenuto nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/2013, il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

L'Organo di revisione attesta che il Comune, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati:

- ha provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", Programma 3 - "Altri Fondi", Titolo I) (art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/2013).

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Preso atto che,

- ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/2000;
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'eshaustività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2021-2023, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000, ha *consentito/non ha consentito* di:
 - a) accertare che la Tabella è *conforme* - in termini di parametri - ai contenuti normativi del - tuttora vigente - Dm. Interno 18 febbraio 2013 (vista la diretta applicabilità del Decreto al triennio, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli precedenti ai sensi dell' art. 242, comma 2 del Dlgs. n. 267/2000);
 - b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2021-2023, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari".

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011).

L'Organo di revisione ha verificato che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018, come prorogato al 2021 dall'art. 1, comma 854, della Legge n. 160/2019, l'Ente Locale *non ha* stanziato il Fondo di garanzia per i debiti commerciali qualora il Comune non rispetti indicatori qualora l'Ente non abbia ridotto lo *stock* di debiti o registra ritardi nei pagamenti.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

Il revisore unico

- visto l'art. 239, del D.lgs. n. 267/2000;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Addì 16 dicembre 2020

Il Revisore unico
(Dott.ssa Paola Garlaschelli)

